

Agenzia delle Entrate

- **risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011**
- **risoluzione n. 12 del 7 febbraio 2011**

Detrazione 36% - Bonifico effettuato in data coincidente con quello della stipula dell'atto.

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011** ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed in particolar modo per l'acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto **lo stesso giorno** della stipula dell'atto di acquisto ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

Premesso che l'agevolazione in esame si applica anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché all'acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione, l'Agenzia ha segnalato che con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002, si è precisato che qualora l'atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box.

Nel caso in cui, invece, i pagamenti siano effettuati con bonifico prima dell'atto notarile, ma in assenza di un preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l'agevolazione non essendo riscontrabile l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

In relazione, invece, alla peculiare ipotesi, prosegue l'Agenzia, in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un **orario antecedente a quello della stipula** stessa, si deve ritenere **applicabile la detrazione del 36%**, a condizione che vi sia la presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

Pertanto, anche se al momento del pagamento, il box per cui si è inteso fruire della detrazione non sia stato ancora destinato al servizio dell'abitazione, qualora ciò avvenga nell'arco della medesima giornata,

mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio si ritiene comunque realizzata.

Detrazione 55% - l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare

Con la **risoluzione n. 12 del 7 febbraio 2011**, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sulla richiesta di ammissibilità del beneficio fiscale del 55% in ordine all'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica.

Si tratta di sistemi che rispondono pienamente agli indirizzi e agli obiettivi della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Al riguardo, peraltro, **l'ENEA ha già espresso parere favorevole** in merito all'ammissibilità di tali interventi ai benefici fiscali di cui alla legge n. 296 del 2006, affermando che *"i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006; i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006 per i soli usi termici"*.

La risoluzione dell'Agenzia sopra citata, in merito alla possibilità di ricondurre tali interventi nell'ambito della norma agevolativa, ha ritenuto necessario **fare rinvio al parere fornito dall'ENEA** (ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico) in merito alla qualificazione tecnica di tali sistemi.

L'Agenzia, in altri termini, **condivide le conclusioni** a cui è giunta l'ENEA, la quale ha ritenuto che:

1) nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la **sola produzione di acqua calda**, lo stesso, ai fini dei benefici in esame, possa essere **assimilato ad un pannello solare** e incluso nella fattispecie agevolativa (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema termodinamico, richiesta – com'è noto – per l'ammissibilità alle detrazioni fiscali (D.M. 19 febbraio

2007, art. 8), in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975);

2) nel caso in cui, invece, il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la **produzione combinata di energia elettrica e termica**, tale sistema godrebbe dell'agevolazione in commento per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l'applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica.

Sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell'emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.

Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ENEA, risulta quindi che il sistema termodinamico in questione, certificato secondo le indicazioni riportate, possa essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico, agevolati ai sensi della legge n. 296 del 2006, sussistendo le altre condizioni di legge, **limitatamente alla produzione di energia termica**.

Ne consegue, conclude l'Agenzia delle entrate, che le spese sostenute per l'installazione del sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione **per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica**.

In particolare, la quota di spesa detraibile si ritiene che possa essere individuata in **misura percentuale** sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.